

LA LEGGE DI STABILITÀ/I compensi saranno determinati seguendo solo la legge del mercato

La tariffa ora è un affare privato

Gli ordini non potranno più vigilare sui professionisti

Pagina a cura
DI GABRIELE VENTURA

Addio istruttorie, richiami, sanzioni disciplinari. Le tariffe diventano un affare privato tra professionista e cliente, con buona pace degli ordini. La nuova rivoluzione, per il comparto, è contenuta in due righe al comma 12 dell'art. 4-septies del maxi emendamento alla legge di stabilità, dove si prevede la soppressione (dall'art. 3, comma 5, lettera d) della legge n. 148/2011) delle parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe». E quindi di qualsiasi riferimento a vincoli o riferimenti degli ordini professionali. D'altra parte, il cambiamento, per i professionisti, era già in atto da tempo: dal decreto Bersani del 2006 che aveva sdoganato i minimi tariffari. E da cinque anni sta andando avanti la lotta degli ordini nei confronti di quelle iniziative che, a loro dire, non rispettano il livello di decoro minimo della prestazione professionale. L'ultima frontiera è stata raggiunta proprio nei giorni scorsi con il «caso Groupon» (si veda *ItaliaOggi* dell'8 novembre scorso), con da una parte il moltiplicarsi di medici, architetti e ingegneri che pro-

pongono visite specialistiche e certificazioni a prezzi stracciati, dall'alt tra gli ordini di riferimento che hanno intrapreso iniziative di contrasto e denunce all'Antitrust. Ebbene, da oggi presumibilmente le categorie dovranno deporre le armi e i professionisti sottostare alla sola legge del mercato. Ma vediamo nel dettaglio tutte le novità e cosa cambia nel rapporto professionista-cliente.

Il conferimento dell'incarico. Professionista e cliente contratteranno il compenso della prestazione in maniera totalmente libera. Il tariffario, approvato dal ministero della giustizia, non avrà valore nemmeno come punto di riferimento. Tranne in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione è resa nell'interesse dei terzi. Altrimenti, gli obblighi del professionista, nei confronti del cliente, contenuti nella legge di stabilità consistono nel comunicare: il livello di complessità dell'incarico, tutte le informazioni utili riguardo gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Già, per-

ché con la legge di stabilità il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

Società fra professionisti. L'altra novità prevista dal maxi emendamento (ma in linea con le altre bozze circolate nei giorni scorsi) riguarda le società tra professionisti. L'esercizio delle attività intellettuali potrà avvenire tramite società partecipate non solo da professionisti iscritti a ordini, albi e collegi (purché in possesso del titolo di studio abilitante) ma anche da soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, o per finalità di investimento. Viene fissato poi in sei mesi il tempo in cui il ministro dello sviluppo economico dovrà adottare un regolamento per disciplinare la materia.

Riforma delle professioni. Entro 12 mesi, infine, verrà approvato il restyling del comparto professionale. Restano invariati i principi da seguire e già indicati nella manovra di fine agosto: difesa dell'esame di stato, libertà di accesso agli ordini, istituzione di un equo compenso per i tirocinanti ecc.

—© Riproduzione riservata—

Cosa deve fare il professionista

Il professionista deve comunicare al cliente

- ✓ Il livello di complessità dell'incarico
- ✓ Tutte le informazioni utili riguardo gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico
- ✓ Gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale

La polizza assicurativa

- ✓ Il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale
- ✓ Le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti